



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 31-07-2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI(TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

<p>L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta . Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNARDINI FRANCESCO</p>	
Pres./Ass.	Nominativo
P	DE RANIERI ANDREA
P	CAEDDU EMANUELE
P	BERNAVA ANDREA
A	MALFANTI VALENTINA
P	BERNARDINI FRANCESCO
P	FRATI ALESSIO
P	FERTI SERENA
P	RAVANI GREGORIO
P	PISANI CLAUDIO
P	FONTANA RAFFAELLA
P	FABIANO ROSANNA
P	BENELLI GERVASIO
P	PETACCHI LUCIO
<p>Partecipa: Il SEGRETARIO GENERALE ROSA PRIORE</p>	

Il presente verbale riporta gli accadimenti in forma riassuntiva e non letterale. La versione integrale degli interventi dei consiglieri si trova nella registrazione conservata agli atti.

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

LA CONSIGLIERA FONTANA fa dichiarazione di voto contrario per tutto quanto già esposto.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo - ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto che:

- la provincia della Spezia svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con determinazione n.626 del 26 giugno 2021 del responsabile del settore amministrativo ufficio ATO rifiuti della Provincia della Spezia ha approvato la predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di Ameglia;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Ameglia (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 2.001.208,42;
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti:
 - o Euro 1.497,69 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 1.999.710,73;

Considerato:

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che tuttavia il metodo MTR all'art.3.1 prevede un limite alla crescita della quota variabile delle tariffe rispetto all'anno precedente e che pertanto, per rispettare tale limite, è necessario limitare al 51,7% la quota variabile delle tariffe;

Considerato inoltre che le riduzioni per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19, per espressa previsione del legislatore, non devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti TARI e che pertanto saranno finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del comune di cui all'art.6 del DL 25/05/2021 n.73 o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI Tributo Comunale sui Rifiuti;

Ritenuto di quantificare per l'anno 2021 le seguenti riduzioni oltre a quelle previste nel regolamento:

- a) 10 % riduzione sul totale tariffa alle aree indefinite di produzione rifiuti speciali (art. 10 c. 3)
- b) 50 % riduzione sulla quota variabile applicabile alle utenze domestiche dove si effettui il compostaggio domestico - un solo immobile per contribuente iscritto a ruolo (art. 20 c. 1)
- c) 50% riduzione sul totale tariffa per anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari (art. 20 c. 4)
- d) 70 % riduzione sul totale per immobili privi di arredi ed allacci (art. 20 c. 5)
- e) 40% abbattimento specchio acqueo (art. 11 c.10)

Ritenuto inoltre di individuare le seguenti agevolazioni:

A) AGEVOLAZIONI PER REDDITO ISEE (art. 26 c.1 lett. a)

- Esenzione totale dal Tributo per contribuenti con indicatore Nuovo ISEE fino a € 7.500,00

B) AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA (art. 26 c.1 lett. b)

30 % di riduzione sul totale del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai loro locali le slot machine esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne.

Utenze non domestiche:

Categoria 2.11 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.)

Categoria 2.17 (Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.)

C) AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA' SITE IN CENTRO STORICO (art. 26 c.1 lett. c)

30 % di riduzione del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività continuativa per 12 mesi l'anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello (art. 23)

D) AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE (art. 26 c.1 lett. d)

Riduzione sul totale del Tributo da applicare alle utenze domestiche al fine di agevolare le famiglie numerose come da seguente specifica:

25% di riduzione alla Categoria 1.5 (uso domestico – 5 componenti)

30% di riduzione alla Categoria 1.6 (uso domestico – 6 componenti)

E) AGEVOLAZIONE PER RACCOLTA IN PUNTI DI PROSSIMITA' (art. 25 c.2)

25% di riduzione sul totale del tributo da applicare alle utenze domestiche che effettuano la differenziata la cui raccolta avviene in un punto di prossimità situato ad oltre 800 metri dall'abitazione.

Le utenze interessate da questo tipo di raccolta sono ubicate nelle zone dei "Bozi Marini" e della "Concara"; ulteriori situazioni di questo tipo dovranno, su richiesta del contribuente, essere certificate dall'Ufficio Ambiente e comunicate all'Ufficio Tributi.

F) AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE ADERENTI AL PROGETTO "AMEGLIA WELCOME CARD" (art. 26 c.1 lett. e)

5% di riduzione sul totale del tributo per le utenze non domestiche che, in regola con i versamenti TARI, sottoscrivano ed aderiscano al progetto di sviluppo turistico "Ameglia Welcome card"

CONSIDERATO CHE la spesa per tali agevolazioni dovrà trovare copertura all'interno del Bilancio di Previsione 2021 per un importo massimo di € 30.000,00;

VISTO l'art. 30 co. 5 del DL 41/2021 (Decreto Sostegni) che stabilisce "5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatore, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante Semplificazioni procedurali >> in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari ;

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera);

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) e li integrano o

modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

VISTA in proposito la Deliberazione n. 12 del 17/02/20 assunta dal Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti della Regione Liguria,

VISTA la Deliberazione C.C. n° 43 del 28/11/2020 con la quale è stato stabilito di avvalersi della Provincia della Spezia, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione n. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, quale Ente Territorialmente Competente nella procedura di validazione del PEF ex Delibera ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 107, comma 5 del decreto Legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni dalla legge n.7/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27.12.2013 n. 147, approvano le tariffe della TARI negli stessi importi stabiliti per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo altresì entro il 31 dicembre 2020 a prendere atto del PEF ex delibera ARERA 443/2019 validato dall'Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel caso di Comuni che si siano avvalsi della deroga prevista dall'art. 107 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) è previsto come da Nota Arera del 15/03/21 di considerare per la redazione del PEF 2021, come valore di confronto, le entrate tariffarie dell'anno 2019;

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

VISTA la Determina di validazione dell'ATO Rifiuti Provincia della Spezia n. 626 del 26/06/2021;

CONSIDERATO che, nelle more della approvazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

VISTO l'allegato "Appendice 1" e il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato C;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

VISTA la deliberazione n. 14 del 21/06/2021 del C.C., "Bilancio di Previsione 2021 – 2023: approvazione del piano triennale di razionalizzazione della spesa";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto;

PRECISATO che con nota n 9020 del 29/07/2021 è stato richiesto il parere del Revisore dei Conti;

RICHIAMATI:

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento TARI;
- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n.158/199 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Benelli, Fabiano, Fontana, Pisani) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della validazione da parte dell'ATO Rifiuti Provincia della Spezia del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e della relativa documentazione, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR così come indicato nella determinazione della Provincia della Spezia n. 626 del 26/06/2021;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, previa acquisizione agli atti dell'Ente, sarà comunicato il competente parere del Revisore dei Conti;
- 3) **DI APPROVARE** pertanto per l'anno 2021 l'allegato "Appendice 1" e le tariffe dell'allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 4) **DI APPROVARE** le riduzioni e le agevolazioni definite in premessa;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Indi, riscontrata l'urgenza di provvedere,

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

FRANCESCO BERNARDINI
(Firmato all'originale)

II SEGRETARIO GENERALE

ROSA PRIORE
(Firmato all'originale)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N° 267

Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

Regolarità tecnica:

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **29-07-2021**
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile dell'Area
Dazzi Alessandro
(Firmato all'originale)

Regolarità contabile:

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **30-07-2021**

Il Responsabile dell'Area
D.ssa PRIORE ROSA
(Firmato all'originale)

Attestato di pubblicazione

La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal 04-08-2021 al 18-08-2021.

Ameglia, 04-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Firmato in originale SABRINA CASALE

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva il 31-07-2021, in quanto dichiarata immediatamente, ai sensi dell'Art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

II SEGRETARIO GENERALE
D.ssa ROSA PRIORE

ALLEGATO C

TARIFFE TARI 2021

INDICE TARIFFE

1) TARIFFE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE

2) TARIFFE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

3) DEFINIZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE QUOTA VARIABILE, TARIFFARIO MISURAZIONE PUNTUALE e VUOTATURE MINIME 2021

1) TARIFFE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI	AMEGLIA	2021
------------------	----------------	-------------

UTENZE DOMESTICHE										
Famiglie componenti	Famiglie n	Quote famiglia %	Superficie m ²	Quote superficie %	Coeff. Quota fissa Ka	Coeff. Quota variabile Kb	Superficie media m ²	QUOTA FISSA Euro/m²	QUOTA VARIABILE Euro/Utenza	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1) Euro
1	1.473	34%	122.293	33%	0,75	0,85	83,02	1,72	61,78	204,57
2	1.138	27%	104.749	28%	0,84	1,40	92,05	1,92	101,75	278,49
3	1.387	32%	112.061	30%	0,84	1,80	80,79	1,92	130,82	285,94
4	221	5%	23.256	6%	0,84	2,20	105,23	1,92	159,89	361,93
5	42	1%	4.645	1%	0,84	3,60	110,60	1,92	261,64	473,99
6	12	0%	2.603	1%	0,84	4,10	216,92	1,92	297,98	714,47
TOTALE	4.273	100%	369.607	100%			86,50			

Utenze domestiche	num	4.273
Abitanti residenti	num	4.291
Residenti per utenza	ab/utenza	1,00
Superficie totale Utenze Domestiche	m ²	369.607
Superficie media per Utenza Domestica	m ²	86,50
Totale costo servizio Utenze Domestiche	€/anno	1.123.966,01
Costo medio per utenza domestica (1-2)	€/anno	263,04
Costo medio pro-capite (1-2)	€/anno	261,94

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

2) TARIFFE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI		AMEGLIA						ANNO	2021		
UTENZE NON DOMESTICHE											
		Num oggetti	Superficie categoria	Quote Sup categoria	Sup.media utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	TARIFFA MEDIA (1)
Cat	Descrizione	n	m ²	%	m ²	Kg/m ²	Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	415	0,30%	59,29	1,01	5,50	4,6448	0,9979	5,6427	334,53
2	Campeggi, distributori carburanti	17	5.942	4,25%	349,53	0,80	6,55	3,6790	1,1884	4,8674	1.701,30
3	Stabilimenti balneari	19	23.822	17,05%	1253,79	0,63	5,20	2,8972	0,9435	3,8407	4.815,43
4	Esposizioni, autosaloni	14	2.147	1,54%	153,36	0,43	3,55	1,9775	0,6441	2,6216	402,04
5	Alberghi con ristorante	12	4.108	2,94%	342,33	1,30	10,00	5,9784	1,8144	7,7928	2.667,74
6	Alberghi senza ristorante	37	5.986	4,28%	161,78	0,80	6,55	3,6790	1,1884	4,8674	787,47
7	Case di cura e riposo										-
8	Uffici, agenzie	43	3.030	2,17%	70,47	1,20	9,30	5,5185	1,6874	7,2059	507,76
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4	473	0,34%	118,25	1,00	20,00	4,5988	3,6288	8,2276	972,91
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	25	1.342	0,96%	53,68	0,87	7,11	4,0009	1,2900	5,2909	284,02
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	317	0,23%	63,40	1,07	8,80	4,9207	1,5967	6,5174	413,20
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	18	1.254	0,90%	69,67	0,90	7,50	4,1389	1,3608	5,4997	383,15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	323	0,23%	107,67	1,16	9,48	5,3346	1,7201	7,0547	759,56

14	Attività industriali con capannoni di produzione	17	3.190	2,28%	187,65	1,00	9,00	4,5988	1,6330	6,2318	1.169,38
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	31	2.422	1,73%	78,13	1,09	8,92	5,0127	1,6184	6,6311	518,08
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	40	7.134	5,10%	178,35	3,50	20,00	16,0957	3,6288	19,7245	3.517,86
17	Bar, caffè, pasticceria	20	1.297	0,93%	64,85	2,50	18,00	11,4969	3,2659	14,7628	957,37
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	1.182	0,85%	107,45	3,00	19,55	13,7963	3,5472	17,3435	1.863,64
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	52	0,04%	52,00	1,54	10,00	7,0821	1,8144	8,8965	462,62
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2	142	0,10%	71,00	5,00	22,00	22,9939	3,9917	26,9856	1.915,98
21	Discoteche, night club										-
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	65	2.787	1,99%	42,88	0,51	4,20	2,3454	0,7620	3,1074	133,24
23	Aree di sosta e Ormezzio imbarcazioni	70	59.408	42,51%	848,69	0,80	6,55	3,6790	1,1884	4,8674	4.130,89
24	B&B Bed and Breakfast	13	1.313	0,94%	101,00	0,80	6,55	3,6790	1,1884	4,8674	491,61
25	Affittacamere	7	1.093	0,78%	156,14	0,80	6,55	3,6790	1,1884	4,8674	760,01
26	Case vacanza	44	2.165	1,55%	49,20	0,80	6,55	3,6790	1,1884	4,8674	239,50
27	Appartamenti ad uso turistico	56	3.979	2,85%	71,05	0,80	6,55	3,6790	1,1884	4,8674	345,85
28	Rimessaggi a terra	14	4.372	3,13%	312,29	0,51	4,20	2,3454	0,7620	3,1074	970,40
29	Macellerie	2	61	0,04%	30,50	3,00	19,55	13,7963	3,5472	17,3435	528,98
	Totale	597	139.756	100,0%	234,10						

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

3) DEFINIZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE QUOTA VARIABILE, TARIFFARIO MISURAZIONE PUNTUALE 2021 e VUOTATURE MINIME

Sconto sulla quota variabile a fronte misurazione puntuale	25,00%
TARIFFARIO UNITARIO VUOTATURE per tipo contenitore rifiuto indifferenziato	€/vuotatura
25	1,20 €
40	1,20 €
120	3,90 €
240	7,70 €
360	11,60 €
660	21,30 €
1100	35,40 €

Numero vuotature minime addebitate UD ANNUE	Mastello 25 litri	Bidone 120 litri	Conferimento in Isola Zonale
Famiglie di 1 componente	12	3	12
Famiglie di 2 componenti	18	5	18
Famiglie di 3 componenti	24	6	24
Famiglie di 4 componenti	30	8	30
Famiglie di 5 componenti	36	9	36
Famiglie di =>6 componenti	42	11	42

Numero Vuotature minime addebitate UND	n.
<i>Contenitori 30 Lt o volumetria superiore (120-240-660-1100)</i>	25

sconto pannolini bambini sotto 30 mesi	non addebito degli svuotamenti eccedenti	ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE
sconto presidi medico sanitari	non addebito degli svuotamenti eccedenti	ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE